I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 654/81 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3179/78 relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (2) la Comunità ha approvato la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ;

considerando che il 7 giugno 1979 il consiglio generale dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale ha adottato, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, emendamenti dell'allegato III della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, in conformità dell'articolo XX, paragrafo 2, della stessa convenzione, che riguardano il tracciato dei limiti delle sottozone statistiche che comprendono le acque situate tra la costa occidentale della Groenlandia e la costa del Canada ;

considerando che il testo della convenzione è stato modificato di conseguenza dal regolamento (CEE) n. 653/80 (3), la cui validità è stata tuttavia limitata fino al 31 dicembre 1980, poiché ha dovuto essere adottato quale misura provvisoria sulla base dell'articolo 103 del trattato ;

considerando che è pertanto necessario emendare a titolo definitivo il regolamento (CEE) n. 3179/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I punti 1 a) e 2 a) dell'allegato III della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, pubblicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3179/78, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 653/80 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. C 346 del 31. 12. 1980, pag. 122.
(2) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 74 del 20. 3. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

1. II punto 1 a) dell'allegato III alla convenzione è sostituito dal testo seguente :

« 1. a) Sottozona 0 — La parte della zona della convenzione delimitata a sud da una linea che si spinge verso est da un punto situato a 61°00' di latitudine nord e 65°00' di longitudine ovest sino ad un punto situato a 61°00' di latitudine e 59°00' di longitudine ovest, per continuare in direzione sud-est lungo una curva lossodromica sino ad un punto situato a 60°12' di latitudine nord e 57°13' di longitudine ovest ; di là essa è delimitata verso est da una serie di linee geodetiche che congiungono i seguenti punti :

Punto n.	*Latitudine*	*Longitudine*
1	60°12'0	57°13'0
2	61°00'0	57°13'1
3	62°00'5	57°21'1
4	62°02'3	57°21'8
5	62°03'5	57°22'2
6	62°11'5	57°25'4
7	62°47'2	57°41'0
8	63°22'8	57°57'4
9	63°28'6	57°59'7
10	63°35'0	58°02'0
11	63°37'2	58°01'2
12	63°44'1	57°58'8
13	63°50'1	57°57'2
14	63°52'6	57°56'6
15	63°57'4	57°53'5
16	64°04'3	57°49'1
17	64°12'2	57°48'2
18	65°06'0	57°44'1
19	65°08'9	57°43'9
20	65°11'6	57°44'4
21	65°14'5	57°45'1
22	65°18'1	57°45'8
23	65°23'3	57°44'9
24	65°34'8	57°42'3
25	65°37'7	57°41'9
26	65°50'9	57°40'7
27	65°51'7	57°40'6
28	65°57'6	57°40'1
29	66°03'5	57°39'6
30	66°12'9	57°38'2
31	66°18'8	57°37'8
32	66°24'6	57°37'8
33	66°30'3	57°38'3
34	66°36'1	57°39'2
35	66°37'9	57°39'6
36	66°41'8	57°40'6
37	66°49'5	57°43'0
38	67°21'6	57°52'7
39	67°27'3	57°54'9
40	67°28'3	57°55'3
41	67°29'1	57°56'1
42	67°30'7	57°57'8
43	67°35'3	58°02'2
44	67°39'7	58°06'2
45	67°44'2	58°09'9
46	67°56'9	58°19'8
47	68°01'8	58°23'3
48	68°04'3	58°25'0
49	68°06'8	58°26'7
50	68°07'5	58°27'2
51	68°16'1	58°34'1
52	68°21'7	58°39'0
53	68°25'3	58°42'4
54	68°32'9	59°01'8

Punto n.	*Latitudine*	*Longitudine*
55	68°34'0	59°04'6
56	68°37'9	59°14'3
57	68°38'0	59°14'6
58	68°56'8	60°02'4
59	69°00'8	60°09'0
60	69°06'8	60°18'5
61	69°10'3	60°23'8
62	69°12'8	60°27'5
63	69°29'4	60°51'6
64	69°49'8	60°58'2
65	69°55'3	60°59'6
66	69°55'8	61°00'0
67	70°01'6	61°04'2
68	70°07'5	61°08'1
69	70°08'8	61°08'8
70	70°13'4	61°10'6
71	70°33'1	61°17'4
72	70°35'6	61°20'6
73	70°48'2	61°37'9
74	70°51'8	61°42'7
75	71°12'1	62°09'1
76	71°18'9	62°17'5
77	71°25'9	62°25'5
78	71°29'4	62°29'3
79	71°31'8	62°32'0
80	71°32'9	62°33'5
81	71°44'7	62°49'6
82	71°47'3	62°53'1
83	71°52'9	63°03'9
84	72°01'7	63°21'1
85	72°06'4	63°30'9
86	72°11'0	63°41'0
87	72°24'8	64°13'2
88	72°30'5	64°26'1
89	72°36'3	64°38'8
90	72°43'7	64°54'3
91	72°45'7	64°58'4
92	72°47'7	65°00'9
93	72°50'8	65°07'6
94	73°18'5	66°08'3
95	73°25'9	66°25'3
96	73°31'1	67°15'1
97	73°36'5	68°05'5
98	73°37'9	68°12'3
99	73°41'7	68°29'4
100	73°46'1	68°48'5
101	73°46'7	68°51'1
102	73°52'3	69°11'3
103	73°57'6	69°31'5
104	74°02'2	69°50'3
105	74°02'6	69°52'0
106	74°06'1	70°06'6
107	74°07'5	70°12'5
108	74°10'0	70°23'1
109	74°12'5	70°33'7
110	74°24'0	71°25'7
111	74°28'6	71°45'8
112	74°44'2	72°53'0
113	74°50'6	73°02'8
114	75°00'0	73°16'3
115	75°05'	73°30'

per continuare in direzione nord fino al parallelo di 78°10' di latitudine nord; verso ovest essa è delimitata da una linea che inizia in un punto situato a 61°00' di latitudine nord e 65°00' di longitudine ovest e si spinge in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica sino alla costa dell'isola Baffin ad East Bluff (61°55' di latitudine nord e 66°20' di longitudine

ovest) donde prosegue in direzione nord lungo la costa dell'isola Baffin, dell'isola Bylot, dell'isola Devon e dell'isola Ellesmere seguendo l'ottantesimo meridiano di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole fino al parallelo di 78° 10′ di latitudine nord ; verso nord essa è delimitata dal parallelo di 78° 10′ di latitudine nord. »

2. Il punto 2 a) dell'allegato III alla convenzione è sostituito dal testo seguente :

« 2. a) Sottozona 1 — La parte della zona della convenzione situata ad est della sottozona 0 ed a nord ed est di una curva lossodromica che congiunge un punto situato a 60° 12′ di latitudine nord e 57° 13′ di longitudine ovest con un punto situato a 52° 15′ di latitudine nord e 42° 00′ di longitudine ovest. »